



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

SETTORE ECOLOGIA
Qualità dell' Aria

Proposta nr. 145 del 18/11/2011 -
Determinazione nr. 2740 del 18/11/2011

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 e s.m.i - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera prodotte da uno stabilimento che svolge l'attività di carrozzeria e officina meccanica per la riparazione di autoveicoli e motoveicoli.

Società OFFICINA MECCANICA E CARROZZERIA VICENZUTTO Snc - stabilimento sito in comune di Arzene (PN), via Maggiore n. 17, frazione San Lorenzo.

PREMESSA

1.Fatto

La Società Officina Meccanica e Carrozzeria Vicenzutto Snc con sede legale in via Maggiore n. 42/2 in comune di Arzene (PN) ha presentato in data 17.08.2011 alla Provincia di Pordenone domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera provenienti dall'installazione di un nuovo stabilimento sito in comune di Arzene (PN), via Maggiore n. 17, frazione San Lorenzo.

La Società svolge l'attività di carrozzeria e officina meccanica per la riparazione di autoveicoli e motoveicoli.

Dalla relazione tecnica inviata, si evince che la società intende:

- trasferire la sua attività dall'attuale sito in via Polon n. 1/A in comune di Arzene nel nuovo capannone ubicato in via Maggiore n. 17 nella frazione di San Lorenzo nello stesso comune;
- installare nel nuovo opificio una zona di preparazione dotata di due postazioni auto, ciascuna delle quali munita di piano aspirato (grigliato), delimitata su due lati da un'apposita struttura mobile costituita da tende scorrevoli in materiale plastico che darà origine ai punti di emissione E1 e E2;
- installare una nuova cabina/forno di verniciatura- appassimento- essiccazione che darà luogo al punto di emissione E3.

La domanda è pervenuta in data 17.08.2011 ed è stata assunta al prot. n. 62188 del 17.08.2011. E' stato comunicato l'avvio del procedimento e contestualmente sono state richieste integrazioni con nota prot. n. 65784 del 06.09.2011. La società ha fornito tali integrazioni con nota del 13.09.2011 assunta al prot. n. 68197 del 19.09.2011.

Con nota prot. n. 77724 del 02.11.2011 è stato richiesto il parere di competenza dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6; quest'ultima non ha espresso il proprio parere entro i termini ivi fissati.

In data 14.11.2011 si è tenuta la conferenza dei servizi alla quale ha partecipato la Provincia mentre il Comune di Arzene inviato il proprio parere di competenza con

nota datata 14.11.2011 (anticipata via fax il 14.11.11 e assunta al prot. n. 80941 del 16.11.2011).

2.Documenti

La documentazione presentata ed esaminata ai fini dell'istruttoria tecnica è la seguente:

- relazione tecnica datata 10.08.2011;
- tav. 1: CTR e estratto di mappa catastale
- tav. 2: estratto PRGC
- tav. 3: layout emissioni
- tav. 4: camini E1, E2, E3
- relazione tecnica integrativa del settembre 2011

3.Normativa applicata

Le norme di riferimento sono:

1. il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni: "Norme in materia ambientale" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96), ed in particolare la Parte Quinta al succitato decreto recante "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";
2. il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128: "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 11 agosto 2010 - Supplemento Ordinario n. 184);
3. la legge regionale 27 novembre 2006, n. 24: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, trasporto pubblico locale, cultura e sport" (pubblicata sul supplemento straordinario del BUR n. 11 del 1 dicembre 2006);
4. la legge regionale 18 giugno 2007, n. 16: "Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico" (pubblicata sul BUR n. 26 del 27 giugno 2007);
5. la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1999);
6. la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni: "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso" (pubblicata sul BUR n. 12 del 22 marzo 2000);
7. il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Supplemento Ordinario n. 108);
8. l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto provinciale ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente, nonché l'Ordinanza Presidenziale n. 7 del 22/06/2011, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali, che attribuisce al dott. Sergio Cristante la dirigenza del Settore Ecologia.

4.Motivazione

La decisione si fonda:

- sull'istruttoria tecnica relativa alla domanda presentata dalla Società in oggetto, effettuata dal personale tecnico del Servizio Qualità dell'Aria della Provincia di Pordenone con il supporto del Dipartimento di Pordenone dell'ARPA-FVG e sottoscritta in data 28.10.2011. Alla luce della medesima istruttoria tecnica emerge

che le emissioni indicate come **E1** e **E2 (zone preparazione – carteggiatura)** e **E3 (cabina/forno – applicazione, appassimento, essicazione)** degli impianti proposti, per la natura dell'attività svolta, la quantità e qualità delle materie prime utilizzate, i sistemi di abbattimento installati e la loro tipologia, siano compatibili con il rispetto dei limiti di cui al D.Lgs 152/06 e s.m.i. e di quelli previsti dalle migliori tecnologie disponibili, nell'ipotesi di una corretta gestione e manutenzione degli impianti e di utilizzo di materie prime nelle quantità dichiarate;

- sul parere favorevole espresso nell'ambito della Conferenza dei Servizi dal Comune di Arzene con nota datata 14.11.2011 (assunta al prot. n. 80941 del 16.11.2011).
Sia l'istruttoria tecnica che il verbale della conferenza dei servizi sono conservati nella pratica.

La società possiede un impianto termico civile (emissioni indicate come A1), alimentato a GPL non sottoposto autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 282 c. 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Si ritiene di revocare, con effetto dalla data di messa in esercizio degli impianti nel nuovo stabilimento di via Maggiore n. 17 in comune di Arzene (punti di emissione E1, E2 e E3), l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Regione Friuli Venezia Giulia con D.G.R. n. 2394 del 01.08.1997 per il sito di via Polon n. 1/A in comune di Arzene, in quanto trattasi di trasferimento di stabilimento

La Società rimane obbligata al rispetto dei limiti e delle prescrizioni indicati nella sopra citata delibera sino all'efficacia della revoca della stessa.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE DETERMINA

1.Decisione

Di autorizzare la Società Officina Meccanica e Carrozzeria Vicenzutto Snc, con sede legale in via Maggiore n. 42/2 in comune di Arzene (PN) alle emissioni in atmosfera provenienti dal nuovo stabilimento sito in comune di Arzene (PN), via Maggiore n. 17, frazione San Lorenzo. I punti di emissione in atmosfera presenti presso lo stabilimento sono indicati con le sigle **E1** ed **E2 (zone preparazione – carteggiatura)** e **E3 (cabina/forno – applicazione, appassimento, essicazione)**.

Si ritiene di revocare, con effetto dalla data di messa in esercizio degli impianti nel nuovo stabilimento (punti di emissione E1, E2 e E3) e per le motivazioni di cui alle premesse, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Regione Friuli Venezia Giulia con D.G.R. n. 2394 del 01.08.1997.

La Società rimane obbligata al rispetto dei limiti e delle prescrizioni indicati nella sopra citata delibera sino all'efficacia della revoca della stessa.

2.Obblighi

La Società deve rispettare i seguenti obblighi:

a) garantire le emissioni nei limiti riportati nella seguente tabella:

Punti di emissione E1 e E2 (zone preparazione – carteggiatura)	<i>Portata: 17000 m³/h (ciascuno) Quota dal p.c. : 8.2 m</i>
Polveri totali	10 mg/Nm ³

Punto di emissione E3 (cabina/forno – applicazione, appassimento, essiccazione)	<i>Portata: 29000 m³/h Quota dal p.c. : 8.3 m</i>
Sostanze organiche totali (espresse come COT)	50 mg/Nm ³
Polveri totali	3 mg/Nm ³

- b) Gli impianti (punti di emissione E1, E2, E3) devono essere messi in esercizio entro 2 (due) anni dalla data della presente autorizzazione, pena la revoca d'ufficio della stessa.
- c) Almeno 15 giorni prima di iniziare la messa in esercizio degli impianti (punti di emissione E1, E2, E3) la Società deve darne comunicazione alla Provincia di Pordenone, al Comune interessato e all'ARPA Dipartimento di Pordenone.
- d) Il termine ultimo per la messa a regime degli impianti (punti di emissione E1, E2, E3) è fissato in 3 (tre) mesi dalla data di messa in esercizio. La Società deve comunicare alla Provincia di Pordenone ed all'ARPA - Dipartimento di Pordenone la data di messa a regime degli impianti.
- e) Entro 45 giorni dalla data di messa a regime, devono essere comunicati agli Enti di cui alla precedente lettera c) i dati relativi alle analisi delle emissioni effettuate almeno due volte nell'arco dei primi dieci giorni di marcia controllata dell'impianto (ogni misura deve essere calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi), al fine di consentire l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché il rispetto dei valori limite.
- f) Qualora si verifichi un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile. La Società è comunque tenuta ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

3.Prescrizioni

La Società deve rispettare le seguenti prescrizioni:

1. devono essere utilizzati prodotti per la carrozzeria pronti all'uso il cui contenuto massimo di Composti Organici Volatili, espresso in g/l, rispetti i limiti indicati nell'allegato II, tabella 2, del D.Lgs. n. 161/2006 e s.m.i.
2. Le tipologie e le caratteristiche dei prodotti di cui al precedente punto 1 devono essere documentabili agli organi di controllo fornendo le schede di sicurezza di tutti i prodotti utilizzati.
3. Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti di produzione e di abbattimento devono essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi.
4. La Società predispone un apposito registro, da tenere a disposizione degli organi di controllo, in cui annotare sistematicamente ogni interruzione del normale funzionamento dei dispositivi di trattamento delle emissioni (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) come previsto dall'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006.
5. Nelle fasi lavorative in cui si producono, manipolano, trasportano,

- immagazzinano, caricano e scaricano materiali polverulenti, devono essere assunte apposite misure per il contenimento delle emissioni di polveri.
6. Deve essere rispettato quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare dalle norme UNI o UNI-EN, soprattutto per quanto concerne:
 - il posizionamento delle prese di campionamento;
 - l'accessibilità ai punti di campionamento che devono essere resi raggiungibili sempre in modo agevole e sicuro.
 7. La Società deve effettuare, entro il 31 dicembre di ogni anno, nelle più gravose condizioni di esercizio, il rilevamento delle emissioni derivanti dagli impianti (punti di emissione E1, E2, e E3). I risultati dei campionamenti analitici devono essere conservati presso l'impianto produttivo per tutta la durata della presente autorizzazione e tenuti a disposizione degli organi di controllo.
 8. I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni devono essere quelli di seguito specificati oppure eventuali altri metodi equivalenti:

Manuale UNICHIM n. 158/88	Misure alle emissioni – Strategie di campionamento e criteri di valutazione
Norma UNI 10169:2001	Misure alle emissioni - Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati per mezzo del tubo di Pitot.
Norma UNI EN 13284-1:2003	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di polveri in basse concentrazioni - Metodo manuale gravimetrico.
Norma UNI EN 13526:2002	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa del carbonio organico totale in forma gassosa in effluenti gassosi provenienti da processi che utilizzano solventi - Metodo in continuo con rivelatore a ionizzazione di fiamma

9. La Società adotta i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione di cui all'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare, le emissioni convogliate sono conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi, non supera il valore limite di emissione.
10. Tutti i camini dovranno essere chiaramente identificati con la denominazione riportata nella presente autorizzazione conformemente a quanto indicato negli elaborati grafici citati in premesse.

4.Suggerimenti ed osservazioni

Si forniscono i seguenti suggerimenti:

- i condotti di emissione devono essere preferibilmente verticali; esso devono raggiungere possibilmente la copertura del fabbricato e, a meno di impedimenti tecnici, sporgere un metro dal colmo del tetto e delle coperture degli edifici circostanti;
- nel caso la parte terminale del condotto sia a curva o semicurva lo sbocco deve essere rivolto entro il perimetro della proprietà, in modo da evitare immissioni dirette nelle proprietà confinanti.

5.Avvertenze

1. La durata dell'autorizzazione è fissata in 15 (quindici) anni dalla data della presente determinazione.
2. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza, qualora non siano intervenute modifiche all'impianto tali da comportare variazioni quali-quantitative alle emissioni in atmosfera già autorizzate.
3. Restano fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, persone ed Enti.

4. Il presente atto non sostituisce gli ulteriori eventuali atti e/o provvedimenti di competenza comunale, provinciale, regionale e statale o di altri Enti ed Organi che siano necessari per la legittima esecuzione dell'intervento e dell'attività prevista (quali, a titolo meramente indicativo, permesso di costruire, denuncia di inizio attività, autorizzazioni paesaggistiche, classificazione industrie insalubri ai sensi del regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265, ecc...) che, qualora dovuti, devono essere richiesti direttamente e nelle forme di legge ai soggetti legittimati al rilascio.
5. La Provincia si riserva di poter aggiornare o modificare in ogni momento i contenuti del presente provvedimento a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme in materia di emissioni, a seguito della adozione di piani e programmi regionali per la valutazione della qualità dell'aria e sulla base di ulteriori motivazioni legate alla tutela dell'ambiente e della salute.
6. Copia del presente provvedimento viene trasmessa al dipartimento provinciale di Pordenone dell'ARPA anche ai fini dell'effettuazione del primo accertamento circa il rispetto dell'autorizzazione da svolgere entro sei mesi dalla data di messa a regime dell'impianto, come previsto dall'art. 269 c. 6 del D.Lgs. 152/06.
7. Copia del presente provvedimento viene trasmessa anche alla società, al Comune di Arzene, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 – Friuli Occidentale.
8. Ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della ditta deve essere comunicata alla Provincia di Pordenone ed al Comune territorialmente competente. L'eventuale subentro nella gestione dell'impianto e dell'attività da parte di terzi dovrà essere preventivamente autorizzato.
9. La cessazione dell'attività da parte della ditta, senza subentro di terzi, deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Pordenone ed al Comune di competenza e comporta la decadenza della presente autorizzazione.
10. L'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare presso gli impianti tutte le ispezioni che ritenga necessarie per accertare il rispetto dell'autorizzazione.
11. La mancata osservanza di quanto riportato nei paragrafi “2.Obblighi” e “3.Prescrizioni” può determinare la sospensione o la revoca della presente autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge.
12. Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

6.A chi ricorrere Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 241/90 è possibile presentare ricorso nei modi di legge alternativamente al giudice amministrativo o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, lì 18/11/2011

IL DIRIGENTE
Sergio Cristante

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni